

Pag. 1

Privacy: regolamento europeo e attuazione in Italia

Pag.3

Immigrazione e Regolamento di Dublino: respinta la bozza di riforma

Pag. 5

La nozione di coniuge è “neutra” dal punto di vista del genere: sentenza della Corte UE

Pag.12

Un genitore non può imporre al figlio la propria religione se questa può turbare la sua crescita emotiva: Cass. 12954/18

Pag.17

Documenti:

- Contributi diretti all’editoria: il Dipartimento per l’informazione e l’editoria aggiorna le FAQ



SOMMARIO

NOTE E COMMENTI

<i>Il regolamento europeo sulla privacy e la fase di attuazione in Italia</i>	pag. 1
<i>Immigrazione e Regolamento di Dublino: rigettata la bozza di riforma</i>	pag. 3
<i>La nozione di coniuge è “neutra” dal punto di vista del genere e può comprendere il soggetto dello stesso sesso del cittadino dell’Unione: sentenza della Corte UE</i>	pag. 5

SINTESI

MIGRAZIONI

<i>Bilancio dell’Unione Europea: la Commissione propone di triplicare i finanziamenti per rafforzare le frontiere e gestire le migrazioni</i>	pag. 7
<i>Cassazione: permanenza in Italia del familiare del minore straniero</i>	pag. 9
<i>Cassazione: non va espulso lo straniero ben integrato sebbene con permesso di soggiorno scaduto</i>	pag. 9

POLITICA SOCIALE

<i>Incostituzionalità della norma regionale che riconosce titolo di precedenza per l’ammissione all’asilo nido ai figli di genitori residenti in Veneto</i>	pag. 10
<i>Il requisito della regolare residenza “da almeno dieci anni consecutivi nel territorio nazionale”, prescritto per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica a cittadini di Paesi extracomunitari, è incostituzionale</i>	pag. 11

RELIGIONE E CULTO

<i>Festività ebraiche: fissato il calendario per il 2019</i>	pag. 12
<i>Cassazione: un genitore non può imporre al figlio la propria religione se questa può turbare la crescita emotiva del minore</i>	pag. 12
<i>Cassazione: ai dipendenti che si rifiutano di lavorare durante le festività va comunque riconosciuta la retribuzione</i>	pag. 13

UNIONI OMOSESSUALI

Il matrimonio contratto all'estero fra un cittadino italiano e un cittadino straniero non è trascrivibile in Italia: Cass. n. 11696/2018

pag.14

La convivenza come coniugi, protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio, è ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico: Cass. n. 11808/2018

pag. 16

GL DOCUMENTI

Contributi diretti all'editoria: il Dipartimento aggiorna le FAQ

pag. 17

GL ELENCO

Proposte di legge, leggi

fascicolo allegato



NOTE E COMMENTI

Il regolamento europeo sulla privacy e la fase di attuazione in Italia

Il 25 maggio 2018 è entrato in applicazione in tutti i Paesi dell'Unione il Regolamento europeo sulla privacy (GDPR – General Data Protection Regulation) approvato il 14 aprile 2016 (n. 2016/679), con il quale è stato delineato un nuovo quadro normativo in materia di protezione dei dati personali, che pone molte nuove regole e importanti adempimenti da rispettare (cfr. il sito web <https://ogl.chiesacattolica.it>).

In Italia, il 21 marzo 2018 il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo in attuazione dell'articolo 13 della legge di delegazione europea (n. 163 del 25 ottobre 2017). Il **21 maggio 2018** è scaduta la delega conferita dalle Camere al Governo: il termine è prorogato di tre mesi, ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 (Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea).

Le modifiche al decreto legislativo n. 196/2003

Il corpus di norme all'esame è molto ampio: si tratta di 28 articoli raggruppati in sei Capi, che intervengono con abrogazioni e modificazioni

sulla quasi totalità dei 186 articoli del codice *privacy* vigente.

Nel suo complesso, lo schema di decreto legislativo reca un ampio intervento sul codice in materia di protezione di dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. La parte più consistente delle modifiche riguarda l'abrogazione delle norme del codice incompatibili o sovrapponibili a quelle del regolamento europeo, che per loro natura sono direttamente applicabili nei singoli Stati. Altri interventi sono invece finalizzati ad adattare, attraverso novelle legislative, le previsioni del codice alle disposizioni del regolamento europeo non direttamente applicabili, che lasciano spazi di intervento ai legislatori nazionali.

Nella relazione di accompagnamento si evidenziano talune scelte compiute in sede di predisposizione dello schema. In particolare si sottolinea come, per garantire la continuità, siano stati **fatti salvi per un periodo transitorio i provvedimenti del Garante e le autorizzazioni**, che saranno oggetto di un successivo riordino, nonché i codici deontologici vigenti. Per le piccole e medie imprese, si è previsto che il Garante promuova modalità semplificate di adempimento degli

obblighi del titolare del trattamento dei dati personali. Non sono state modificate, infine, le disposizioni concernenti le comunicazioni elettroniche, in attesa che venga emanato l'apposito regolamento europeo.

Il parere del Garante della Privacy

In attesa della conclusione dell'esame parlamentare, il 22 maggio scorso il **Garante della Privacy** ha fornito il **proprio parere** sullo *schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del nuovo Regolamento (Ue) 2016/679 sulla Data Protection (GDPR)*. Al riguardo, il Garante mette in evidenza alcune posizioni critiche, sottolineando l'opportunità di alcune modifiche e integrazioni, in particolare in materia di Data Retention con il prolungamento fino a 72 mesi (sei anni) dell'obbligo di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico, nonché alle chiamate senza risposta per anti-terrorismo. *“La conferma di tale deroga determina rilevanti criticità...in ordine al rispetto del principio di proporzionalità tra esigenze investigative e limitazioni del diritto della protezione dei dati dei cittadini”*, si legge nel parere del Garante.

Viene espressa poi *“preoccupazione”* per le disposizioni in materia di Piattaforma digitale nazionale dei dati (articolo 50) finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo, detenuto, per finalità istituzionali, dai soggetti pubblici che in fase sperimentale sarebbe affidata al Commissario Straordinario per l'Attuazione dell'Agenda Digitale. *“La pur necessaria valorizzazione del patrimonio informativo pubblico non deve, infatti, avvenire a discapito della tutela dei diritti fondamentali e con possibili ricadute anche in termini di sicurezza nazionale”*, si legge nel parere del Garante, che teme quindi la concentrazione presso un unico soggetto di informazioni, anche sensibili e sensibilissime, con evidenti rischi di usi distorti e accessi non autorizzati di dati sensibili condivisi.

Per quanto riguarda il trattamento illecito di dati (art. 167 dello schema di decreto) il Garante chiede di valutare, per stabilire sanzioni penali, *“quale oggetto alternativo del dolo specifico il danno e non solo il profitto”*. In altre parole, il reato di uso illecito dei dati secondo il Garante dovrebbe

considerare soprattutto il danno d'immagine e reputazionale della vittima e non solo il profitto economico dell'autore dell'illecito.

In relazione ai servizi della società dell'informazione, **il Garante fissa a 14 anni (e non a 16) l'età minima per iscriversi ad un social network**. Se a 14 anni un ragazzo può denunciare atti di bullismo e dare il suo consenso all'adozione, sarebbe incoerente non consentirgli anche di iscriversi ai social a quell'età, tanto più che lo schema di decreto, in relazione ai servizi dell'informazione, indica che è consentito *“il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a sedici anni”*.

Il Garante solleva inoltre alcuni dubbi sulla nozione di *“riutilizzo”* che non viene definita dal decreto, che *“coincide con l'utilizzo da parte di terzi, a fini commerciali o non commerciali, diversi da quelli iniziali per i quali le informazioni sono state prodotte, e riguarda soltanto i documenti contenenti dati pubblici (indipendentemente che si tratti di dati personali o meno) nella disponibilità di pubbliche amministrazioni e di organismi di diritto pubblico”*.

Il Garante suggerisce di sostituire il termine *“riutilizzo”* con quello di *“trattamento ulteriore da parte di terzi”*.

Ridefinita la categoria dei “Dati sensibili”

Con l'entrata in vigore del Regolamento (UE), la categoria dei dati sensibili è stata ridefinita facendo ora riferimento a *“categorie particolari di dati personali”*. In generale, il trattamento di questi dati – che **sostanzialmente sono gli stessi già definiti “sensibili” con l'aggiunta dei dati genetici e biometrici e relativi all'orientamento sessuale** – è vietato, a meno che non trovi fondamento nel consenso esplicito dell'interessato ovvero nella necessità del trattamento stesso per una serie di motivi tassativamente elencati, che il parere del Garante propone di integrare. Per dare attuazione a questa disposizione il nuovo **articolo 2-sexies dello schema di decreto legislativo** disciplina il trattamento delle categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante, consentendolo solo in presenza di un fondamento legislativo o regolamentare che specifichi i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante. Sul punto, il Garante condiziona il proprio parere favorevole

alla modifica dell'articolo 2-sexies volta a prevedere che l'eventuale atto regolamentare che individua la base giuridica del trattamento dei dati sia adottato in conformità al parere espresso dal Garante. L'Autorità richiede inoltre che il fondamento normativo debba contenere anche le specifiche misure a tutela dell'interessato.

Tra i dati particolari si colloca anche la **categoria dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute**, per il cui trattamento il Regolamento (UE) consente agli Stati membri di introdurre garanzie supplementari, e dunque di mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni. A tal fine, il nuovo **articolo 2-septies** prevede che il trattamento di questi dati sia subordinato all'osservanza di misure di garanzia, stabilite dal Garante con provvedimento adottato con cadenza almeno biennale, a seguito di consultazione pubblica. Sul punto il Garante condiziona il proprio parere favorevole alla specificazione del possibile contenuto delle misure di garanzia. Tali dati non possono inoltre essere diffusi. Infatti, l'articolo 2-septies, in relazione esclusivamente ai dati genetici ed a quelli relativi ad ambito sanitario, diagnostico e alle

prescrizioni di medicinali, prevede che nell'ambito delle misure di garanzia sia possibile anche, in caso di particolare ed elevato livello di rischio, introdurre il consenso come ulteriore misura di protezione dei diritti dell'interessato. La materia, così come normata dallo schema di decreto legislativo, ha suscitato una **serie di critiche** in sede parlamentare, durante le prime sedute di discussione dell'atto governativo. In particolare, da alcune parti politiche si sostiene che "le indicazioni contenute nel regolamento europeo già risultano sufficienti a garantire un adeguato livello di tutela dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute. Non vi sarebbe pertanto la necessità di introdurre ulteriori condizioni o limiti, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento europeo". Si osserva, inoltre, che le materie per le quali si prevedono le misure di garanzia, al comma 4 dell'articolo 2-septies, esulano in parte dal campo della tutela del dato sensibile. Si ritiene che analoghe considerazioni debbano riguardare il trattamento dei dati genetici.

(Consiglio dei ministri, seduta del 21/3/18)

Immigrazione e Regolamento di Dublino: respinta la bozza di riforma

Durante l'ultimo Consiglio europeo dei Ministri dell'interno dell'Unione europea (5 giugno scorso) è stato respinto il compromesso elaborato dalla presidenza bulgara sulla riforma del trattato di Dublino. La proposta è stata giudicata notevolmente peggiore rispetto a quella originaria della Commissione europea (4 maggio 2016) e soprattutto in confronto a quella approvata il 27 novembre 2017 dal Parlamento europeo con una larga maggioranza.

Il nodo centrale della riforma, su cui **non si è trovato un compromesso** tra gli stati europei, concernel'**introduzione delle quote di ripartizione dei richiedenti asilo all'interno dello spazio europeo**, un principio che è stato inserito dall'Agenda europea sull'immigrazione nel 2015 e che mette in discussione uno degli aspetti principali contenuti nel regolamento di Dublino III, cioè il

principio secondo cui il paese di primo ingresso in Europa è responsabile della domanda di asilo del migrante.

Le quote di ripartizione sono sempre state osteggiate, in particolare dai paesi dell'Europa orientale, il cosiddetto gruppo di Visegrád (Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria). Il **Consiglio europeo** di fine mese potrebbe perciò decidere di mantenere le norme attuali.

La disciplina in vigore

Il regolamento Dublino III (2013/604/Ce) è la terza tappa di un processo iniziato nel 1990 con la Convenzione di Dublino (entrata in vigore nel 1997 per 12 stati firmatari) e proseguito nel 2003 con Dublino II. Definisce i criteri e i meccanismi per determinare quale sia lo stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale

presentata in uno dei paesi membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide. In sostanza, il regolamento stabilisce che la richiesta di asilo deve essere gestita dal primo paese dell'Unione in cui il migrante è giunto. Si tratta di un meccanismo che appesantisce gli oneri dei paesi mediterranei, in particolare, ma che è stato ideato anche per sopperire alla carenza di controlli efficaci alla frontiera, per i quali erano stati spesso richiamati. Il regolamento ha evidenziato i propri limiti già nel 2015 quando la Germania, pur non essendo il primo paese di ingresso, decise di accogliere un milione di richiedenti asilo giunti attraverso la rotta balcanica. Da allora, la riforma è stata chiesta da più parti: la situazione in materia di migrazioni è profondamente cambiata rispetto a quando fu firmato l'accordo (dal 2013 al 2015 gli sbarchi nel Mediterraneo sono aumentati di 16 volte, da 64 mila a oltre 1 milione) e l'accordo penalizza i paesi di primo accesso.

I progetti di riforma

Nel novembre 2017, dopo anni di negoziati, il **Parlamento europeo** aveva approvato una proposta di riforma; il cambiamento principale consisteva nell'introduzione di una responsabilità condivisa nella gestione delle domande d'asilo: la competenza del procedimento, dunque, non sarebbe stata più solo del paese di primo ingresso, ma sarebbe stata definita sulla base di quote che riguardano tutti i membri dell'Unione, basate su criteri oggettivi. Sarebbero stati tenuti in maggiore considerazione i "reali legami" con altri stati membri, come la presenza di familiari o avervi già vissuto in precedenza.

Sarebbe stato inoltre introdotto un meccanismo di incentivo alla responsabilità, basato su limitazioni ai fondi UE per i paesi che avessero rifiutato il programma.

Appena un mese dopo l'approvazione della bozza del Parlamento, il Consiglio ha iniziato però a lavorare su un testo di compromesso presentato dalla presidenza bulgara del Consiglio dell'Unione. La **proposta bulgara** avrebbe eliminato la componente automatica dei ricollocamenti lasciando le quote basate su impegni volontari da parte degli stati membri. Il nuovo testo avrebbe pure eliminato le sanzioni a chi rifiuta i migranti, sostituendole con un contributo per chi supera la quota prevista. Inoltre, non si sarebbe superato il criterio del

paese di primo ingresso in Europa, ipotizzando tre fasi possibili della crisi migratoria. Nel caso in cui un paese dell'Unione europea superi del 120 per cento la quota stabilita di richiedenti asilo (calcolata tenendo conto del prodotto interno lordo e della popolazione) sarebbe previsto che scattino delle misure di aiuto.

Nel caso in cui superi il 140 per cento invece (sarebbe previsto) un sistema di quote con adesione volontaria dei paesi membri. Infine, solo nel caso in cui si superi la soglia critica del 160 per cento ci sarebbe il ricollocamento obbligatorio (che comunque dovrebbe passare dal voto del consiglio).

Le prospettive

Prima del vertice del 5 giugno scorso i Paesi mediterranei come Italia e Grecia avevano sostenuto la necessità di una riforma del regolamento. Il sistema delle quote di ripartizione, infatti, è sempre stato osteggiato dai Paesi dell'Europa orientale, che hanno criticato possibili accordi che permettessero a Italia e Grecia di non essere lasciate sole a occuparsi dell'accoglienza dei richiedenti asilo.

A questo riguardo, il **neo Ministro degli Interni italiano** ha affermato di considerare l'esito della riunione "una vittoria per noi", ritenendo che anche gli Stati contrari più moderati, come la Germania, abbiano seguito le indicazioni italiane.

Dalla riunione sembra emersa anche una nuova tendenza, quella della creazione di un asse tra Italia e Ungheria. Nel suo discorso al Senato per la richiesta della Fiducia, inoltre, il **Presidente del Consiglio italiano** si è espresso a favore di un compromesso, rimarcando la presenza nel contratto di governo della riforma del regolamento di Dublino.

Subito dopo la riunione, il **presidente del Parlamento europeo**, Antonio Tajani, ha scritto ai capi di Stato e di governo dell'Unione per esortarli a salvare il negoziato sui ricollocamenti dei rifugiati, di cui si dovrà discutere a Bruxelles il prossimo 28 e 29 giugno. Nello stesso momento il **segretario di Stato belga per l'Immigrazione** ha invece affermato che "la riforma di Dublino è morta" e ha poi anticipato una svolta verso i respingimenti in mare dei migranti nel Mediterraneo durante la presidenza austriaca dell'Unione europea, che inizierà a luglio. Il **ministro dell'Interno austriaco** ha infatti

annunciato che il suo paese “proporrà una rivoluzione copernicana nel settore del sistema d’asilo”. Tuttavia, per il **Commissario europeo per l’immigrazione**, Dimitris Avramopoulos, questa ipotesi non esiste: “noi non facciamo i respingimenti perché la nostra politica è guidata dal principio del rispetto dei diritti umani e della Convenzione di Ginevra”. Tuttavia, con l’arrivo della stagione estiva e con

le elezioni europee previste per la primavera del 2019, ormai il tempo a disposizione sta finendo e lo stallo sembra rafforzare le posizioni di chi preferisce mantenere il sistema inalterato.

(Consiglio europeo dei Ministri dell’interno, riunione del 5/6/18)

La nozione di coniuge è “neutra” dal punto di vista del genere e può comprendere il soggetto dello stesso sesso del cittadino dell’Unione: sentenza della Corte UE

La Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, con sentenza del 5 giugno 2018 ha affermato che il cittadino di uno Stato terzo che abbia contratto matrimonio con un cittadino dell’Unione dello stesso sesso, conformemente alla sua normativa, dispone di un diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi nel territorio dello Stato membro di cui il cittadino dell’Unione ha la cittadinanza. Le autorità competenti di quest’ultimo non possono rifiutare di concedere tale diritto, per il fatto che il loro ordinamento non prevede il matrimonio tra persone dello stesso sesso.

La controversia riguardava un cittadino americano e un cittadino rumeno che, dopo aver contratto matrimonio a Bruxelles, avevano chiesto alle autorità rumene il rilascio dei documenti necessari affinché il coniuge americano potesse lavorare e soggiornare legalmente in Romania per un periodo superiore a tre mesi (in applicazione della direttiva 2004/38/Ce relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri). Le autorità rumene avevano rifiutato di riconoscere tale diritto, perché, trattandosi di persone dello stesso sesso, il matrimonio non è riconosciuto dalla loro legislazione nazionale. Contro la decisione di diniego i ricorrenti hanno presentato ricorso e la Corte costituzionale rumena ha sollevato dinanzi alla Corte di giustizia UE alcune questioni pregiudiziali. Fra l’altro, i giudici del rinvio hanno chiesto se la nozione di «coniuge» utilizzata nell’articolo 2,

punto 2, lettera a), della direttiva 2004/38, interpretata alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’UE (artt. 7, 9, 21 e 45) si applichi a un cittadino di uno Stato terzo legalmente sposato con un cittadino dell’Unione dello stesso sesso, conformemente alla legge di uno Stato membro diverso dallo Stato ospitante.

Al riguardo, la Corte ha precisato che **la nozione di «coniuge» indica una persona unita ad un’altra da vincolo matrimoniale e che, ai sensi della direttiva 2004/38, essa è neutra dal punto di vista del genere. Può comprendere quindi anche il coniuge dello stesso sesso del cittadino dell’Unione interessato.**

Inoltre, ha rilevato che, mentre, per determinare la qualificazione di «familiare» di un partner con cui il cittadino dell’Unione ha contratto un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, l’articolo 2, punto 2, lettera b), della direttiva 2004/38 rinvia alle condizioni previste dalla legislazione pertinente dello Stato membro in cui tale cittadino intende recarsi o soggiornare, l’articolo 2, punto 2, lettera a), della stessa direttiva, applicabile per analogia al caso di specie, non contiene, invece, tale rinvio per quanto riguarda la nozione di «coniuge». Ne consegue che uno Stato membro **non può invocare la propria normativa nazionale per opporsi al riconoscimento sul proprio territorio, ai soli fini della concessione di un diritto di soggiorno**

derivato a un cittadino di uno Stato terzo, del matrimonio da questo contratto con un cittadino dell'Unione dello stesso sesso in un altro Stato membro.

Sebbene lo stato civile, a cui sono riconducibili le norme relative al matrimonio, sia una materia che rientra nella competenza degli Stati membri, i quali sono liberi di prevedere o meno il matrimonio tra persone dello stesso sesso, tuttavia, da una giurisprudenza consolidata, risulta che gli Stati membri, nell'esercizio di questa competenza, devono rispettare il diritto dell'Unione e, in particolare, le disposizioni del Trattato relative alla libertà di circolazione e di soggiorno. Lasciare agli Stati membri la possibilità di concedere o negare l'ingresso e il soggiorno nel proprio territorio a un cittadino di uno Stato terzo, che abbia contratto matrimonio con un cittadino dell'Unione dello stesso sesso, a seconda che le disposizioni del diritto nazionale prevedano o meno il matrimonio omosessuale, avrebbe come conseguenza che la libertà di circolazione dei cittadini dell'Unione varierebbe da uno Stato membro all'altro, in funzione di tali disposizioni di diritto nazionale. Ciò sarebbe contrario alla giurisprudenza della Corte, secondo cui le disposizioni della direttiva 2004/38 non possono essere interpretate restrittivamente e,

comunque, non devono essere private del loro effetto utile.

La Corte ha quindi concluso che il rifiuto, opposto dalle autorità di uno Stato membro, di riconoscere, ai soli fini della concessione di un diritto di soggiorno derivato a un cittadino di uno Stato terzo, il matrimonio di quest'ultimo con un cittadino dell'Unione dello stesso sesso è idoneo ad ostacolare l'esercizio del diritto di questo cittadino dell'Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (art. 21, paragrafo 1, TFUE).

Infine, la Corte ha precisato che l'obbligo per uno Stato membro di riconoscere un matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto in un altro Stato membro conformemente alla normativa di quest'ultimo, ai soli fini della concessione di un diritto di soggiorno, non pregiudica l'istituto del matrimonio in tale primo Stato membro. Esso non comporta, infatti, l'obbligo per questo Stato membro di prevedere nella normativa nazionale l'istituto del matrimonio tra persone dello stesso sesso. Tale obbligo è circoscritto al riconoscimento di tali matrimoni, unicamente ai fini dell'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione.

(Corte di giustizia dell'Unione europea, Grande Sezione, sentenza del 5 giugno 2018, C- 673/16)

EUROPA

Bilancio dell'Unione Europea: la Commissione propone di triplicare i finanziamenti per rafforzare le frontiere e gestire le migrazioni

Il 2 maggio 2018 la Commissione europea ha presentato delle proposte globali per la prossima generazione di programmi finanziari nell'ambito del Quadro finanziario pluriennale (QFP) post 2020, il bilancio a lungo termine dell'Unione. Nel complesso la Commissione propone un bilancio di 1.135 miliardi di euro in impegni per il periodo 2021-2027, pari all'**1,11%** del reddito nazionale lordo dell'UE a 27. Questo livello di impegni si traduce in 1.105 miliardi di euro (ovvero l'**1,08%** dell'RNL) in termini di pagamenti, incluso il **Fondo europeo di sviluppo**, principale strumento con cui l'Unione finanzia la cooperazione allo sviluppo con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e che finora è stato un accordo intergovernativo. La Commissione ha proposto anche di semplificare la struttura del bilancio europeo, **riducendo di oltre un terzo il numero dei programmi** (dai 58 attuali a 37 in futuro) e razionalizzando l'uso degli **strumenti finanziari**, anche tramite il Fondo InvestEU. Inoltre, per aumentare la capacità di risposta

dell'Unione, l'Esecutivo ha proposto una maggiore flessibilità all'interno dei programmi e tra i medesimi, il rafforzamento degli strumenti di gestione delle crisi e la creazione di una nuova **"riserva dell'Unione"** che permetterebbe di affrontare eventi imprevisti e rispondere a situazioni di emergenza in settori quali la sicurezza e la migrazione.

Finanziamenti per la gestione delle migrazioni

Pur senza accogliere la richiesta italiana di collegare l'accesso ai fondi europei al rispetto degli impegni in materia di accoglienza dei **migranti**, la Commissione ha previsto una forma di **macro condizionalità politica**, rafforzando il legame tra i finanziamenti UE e lo Stato di diritto, presupposto essenziale di una sana gestione finanziaria e dell'efficacia dei fondi europei.

Il nuovo meccanismo permetterebbe all'Unione di sospendere, ridurre o restringere l'accesso ai finanziamenti UE in modo proporzionale alla natura, alla gravità e alla portata delle carenze

relative allo Stato di diritto, attraverso decisioni proposte dalla Commissione e adottate dal Consiglio con votazione a maggioranza qualificata inversa.

Riguardo all'entità del bilancio per il settore, la Commissione propone di **triplicare i finanziamenti per la gestione delle migrazioni e delle frontiere** a 34,9 miliardi di euro, rispetto ai 13 miliardi di euro del periodo precedente. L'intervento è volto a contrastare le crescenti sfide migratorie, di mobilità e di sicurezza, con strumenti di finanziamento più flessibili per affrontare eventi migratori imprevisti e la protezione delle frontiere.

La proposta giunge in concomitanza con il caso Aquarius, la nave da ricerca e soccorso della organizzazione non governativa SOS Mediterranee bloccata a partire dallo scorso 10 giugno in acque internazionali tra Malta e la Sicilia con a bordo 629 migranti dopo la mancata autorizzazione dell'Italia di consentire lo sbarco in un porto italiano. Secondo quanto si legge nel comunicato stampa della Commissione, "sarà creato un nuovo fondo separato per la gestione integrata delle frontiere e l'Agenzia europea di guardia costiera e di frontiera sarà ulteriormente rafforzata con un nuovo corpo permanente di circa 10.000 guardie di frontiera". La Commissione Ue ha precisato che il nuovo fondo di "frontiera aiuterà inoltre gli Stati membri a effettuare controlli doganali finanziando le attrezzature di controllo doganale".

Nello specifico la Commissione propone di assegnare complessivamente **21,3 miliardi di euro alla gestione delle frontiere e alla creazione di un nuovo Fondo per la gestione integrata delle frontiere (Ibmf)** per un valore superiore a 9,3 miliardi di euro. Tale strumento sarà in continuità con i lavori degli anni passati per proteggere meglio le frontiere dell'Ue con il lancio della Guardia costiera e di frontiera europea, controlli sistematici alle frontiere, interoperabilità Sistemi IT, compreso un futuro sistema di ingresso e uscita. Inoltre, la Commissione precisa che i finanziamenti saranno destinati a contrastare il traffico di migranti e la tratta di esseri umani nonché a intercettare e fermare coloro che rappresentano una minaccia, a sostenere la ricerca e il soccorso in mare, a individuare le attrezzature e il tipo di

formazione per le guardie di frontiera e ad ottenere un rapido sostegno operativo agli Stati membri sotto pressione.

Per quanto concerne il sostegno agli Stati membri, il nuovo fondo destinerà **4,8 miliardi di euro** a finanziamenti a lungo termine **a sostegno delle misure di gestione delle frontiere e della politica in materia di visti**. Ciascuno Stato membro riceverà una somma fissa di 5 milioni di euro e il resto distribuito in base al carico di lavoro, alla pressione e al livello di minaccia alle frontiere terrestri esterne (30 per cento), alle frontiere marittime esterne (35 per cento), agli aeroporti (20 per cento) e agli uffici consolari (15 per cento). Altri 3,2 miliardi di euro saranno destinati al sostegno mirato agli Stati membri, ai progetti a livello di Ue e per far fronte a bisogni urgenti. Ulteriori 1,3 miliardi di euro saranno destinati ai paesi membri per consentire l'acquisto di migliori attrezzature di controllo doganale alle frontiere esterne, tra cui scanner, sistemi automatizzati di rilevamento di targhe, squadre di cani da fiuto e laboratori mobili per analisi di campioni.

Al di fuori del fondo e da presentare separatamente, la Commissione Ue ha proposto lo stanziamento di oltre **12 miliardi di euro per rafforzare** ulteriormente **l'Agenzia europea di guardia costiera e di frontiera ed EU-LISA**. In merito la Commissione ha proposto di aumentare i finanziamenti per l'immigrazione del 51 per cento fino a raggiungere 10,4 miliardi di euro nell'ambito del rinnovo del **Fondo asilo e migrazione** (Amf). Il Fondo sosterrà gli sforzi degli Stati membri in tre settori chiave: asilo, migrazione legale e integrazione e lotta alla migrazione e ai rimpatri irregolari.

Il nuovo fondo continuerà il suo vitale sostegno ai sistemi nazionali di asilo e porrà una rinnovata attenzione per convogliare i finanziamenti dell'Ue alle questioni più urgenti, tra cui:

un sistema europeo di asilo più forte ed efficiente; maggiore sostegno alla migrazione e all'integrazione legale;

ritorni più rapidi e più frequenti;

sostegno agli Stati membri con la destinazione di 6,3 miliardi di euro a finanziamenti a lungo termine per sostenere la gestione della migrazione, rispecchiando le esigenze dei paesi;

migliore preparazione con lo stanziamento di 4,2 miliardi di euro per il sostegno mirato ai paesi membri;

maggior coordinamento tra gli strumenti di finanziamento dell'Ue;

rafforzamento delle agenzie dell'Ue con quasi 900 milioni di euro destinati a rafforzare ulteriormente la nuova Agenzia dell'Unione europea per l'asilo.

Secondo la **Commissione Ue** il **rapido accordo sul bilancio generale a lungo termine** dell'Unione europea e le sue proposte settoriali è **essenziale** per garantire che i fondi inizino a “fornire risultati sul campo quanto

prima”. Infatti per la Commissione i ritardi potrebbero mettere a repentaglio la capacità dell'Unione europea di rispondere a crisi future qualora si presentassero. Inoltre, per la Commissione un accordo sul prossimo bilancio a lungo termine nel 2019 fornirebbe una transizione senza soluzione di continuità tra l'attuale bilancio a lungo termine (2014-2020) e quello nuovo, e garantirebbe prevedibilità e continuità dei finanziamenti a vantaggio di tutti.

(Commissione europea, Comunicato stampa del 12/6/18)

GIURISPRUDENZA

ITALIA

Cassazione: permanenza in Italia del familiare del minore straniero

Con sentenza n. 14238 la Corte di cassazione ha stabilito che nel giudizio avente ad oggetto l'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare del minore straniero, ex art. 31, comma 3, del dlgsv. n. 286/1998, la sussistenza dei

comportamenti del familiare medesimo, incompatibili con il suo soggiorno nel territorio nazionale, deve essere valutata in concreto.

(Corte di cassazione, I sez. Civile, sentenza n. 14238 del 4/6/18)

Cassazione: non va espulso lo straniero ben integrato sebbene con permesso di soggiorno scaduto

Con ordinanza n. 9794 la Corte di cassazione ha stabilito che, sebbene una persona straniera sia sorpresa con il permesso scaduto da oltre tre mesi, l'allontanamento

appare eccessivo, alla luce del radicamento suo e della famiglia nel contesto locale.

(Corte di cassazione, VI sez. Civile, ordinanza n. 9794 del 19/4/2018)

ITALIA

Incostituzionalità della norma regionale che riconosce titolo di precedenza per l'ammissione all'asilo nido ai figli di genitori residenti in Veneto

La Corte costituzionale con sentenza del 25 maggio scorso ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Veneto 21 febbraio 2017, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 aprile 1990, n. 32, "Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi"), nella parte in cui riconosce titolo di precedenza per l'ammissione all'asilo nido ai figli di genitori residenti in Veneto anche in modo non continuativo da almeno quindici anni o che prestino attività lavorativa in Veneto ininterrottamente da almeno quindici anni.

Secondo la Corte, questa norma contrasta anzitutto con l'art. 3 della Costituzione. Al riguardo la Corte ha preliminarmente chiarito che gli asili nido hanno una funzione educativa a vantaggio dei bambini, e una funzione socio-assistenziale a vantaggio dei genitori che non hanno i mezzi economici per pagare l'asilo nido privato o una baby-sitter. Dalla disciplina legislativa emerge anche l'intento di favorire l'accesso delle donne al lavoro, finalità che ha specifica rilevanza costituzionale, garantendo espressamente la Costituzione la possibilità per la donna di conciliare il lavoro con la "funzione familiare" (art. 37, primo comma, Cost.).

Secondo la Corte, la configurazione della residenza (o dell'occupazione), protratta per un certo numero di anni, come titolo di precedenza per l'accesso agli asili nido, anche per le famiglie economicamente deboli, si pone in contrasto con la vocazione sociale degli asili. Il relativo servizio risponde direttamente alla finalità di uguaglianza sostanziale fissata dall'art. 3, secondo comma, Cost., in quanto consente ai genitori (in particolare alle madri) privi di adeguati mezzi economici di svolgere

un'attività lavorativa; il servizio, pertanto, elimina un ostacolo che limita l'uguaglianza sostanziale e la libertà dei genitori e impedisce il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione dei genitori stessi alla vita economica e sociale del Paese. Per questa ragione, il servizio degli asili nido dovrebbe essere destinato primariamente alle famiglie in condizioni di disagio economico o sociale, come era previsto dall'art. 8, comma 4, della legge reg. Veneto n. 32 del 1990, nella sua previgente formulazione ("Hanno titolo di precedenza all'ammissione i bambini menomati, disabili o in situazioni di rischio e di svantaggio sociale"), in coerenza con la disciplina statale, che sancisce il principio dell'accesso prioritario ai servizi sociali a favore dei soggetti in condizioni di difficoltà economico-sociale (art. 2, comma 3, della legge n. 328 del 2000). La norma impugnata, invece, prescinde totalmente dal fattore economico e, favorendo le persone radicate in Veneto da lungo tempo, adotta un criterio che contraddice lo scopo dei servizi sociali di garantire pari opportunità e di evitare discriminazioni (art. 1, comma 1, della legge n. 328 del 2000).

La norma contrasta, fra l'altro, con l'art. 31, secondo comma, Cost., in base al quale la Repubblica protegge la maternità l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. La norma impugnata fissa un titolo di precedenza che tradisce il senso dell'art. 31, secondo comma, Cost.: essa ne distorce la funzione, indirizzandolo non allo scopo di tutelare le famiglie che ne hanno bisogno ma a quello di privilegiare chi è radicato in Veneto da lungo tempo. La norma impugnata, dunque, persegue un fine opposto a quello della tutela

dell'infanzia, perché crea le condizioni per privare del tutto una categoria di bambini del servizio educativo dell'asilo nido.

(Corte costituzionale, sentenza n. 107 del 25 maggio 2018, pubblicata in G.U. n. 22 del 30/5/2018, I Serie speciale)

Il requisito della regolare residenza “da almeno dieci anni consecutivi nel territorio nazionale”, prescritto per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica a cittadini di Paesi extracomunitari, è incostituzionale

Con sentenza del 24 maggio 2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge della Regione Liguria n. 13/2017, recante “Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (*Norme per l’assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica*)”, nella parte in cui stabilisce che, ai fini dell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), il requisito prescritto per i cittadini di Paesi extracomunitari (che la norma modificata individuava nella titolarità di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno almeno biennale abbinato ad esercizio di attività lavorativa) sia ora, invece, sostituito dalla regolare residenza “da almeno dieci anni consecutivi nel territorio nazionale”. Questa norma regionale **contrasta con l’art. 117, primo comma, della Costituzione**, in relazione agli artt. 4 e 11 della direttiva 2003/109/CE, del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, recepita con il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3.

La direttiva 2003/109/CE riconosce lo status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di Paesi terzi che risiedano regolarmente in uno Stato membro da almeno cinque anni (art. 4) e prevede che questi ultimi siano equiparati ai cittadini dello Stato membro in cui si trovano ai fini, tra l’altro, del godimento dei servizi e prestazioni sociali (art. 11), tra i quali rientra l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. La direttiva è stata recepita con il d.lgs. n. 3 del 2007 in senso conforme a quanto indicato nella direttiva. Pertanto, anche nell’ordinamento italiano, il cittadino di un Paese terzo, che sulla base di un permesso di soggiorno in corso di validità risieda nello Stato

per almeno cinque anni, può acquistare lo status di soggiornante di lungo periodo ed acquista anche il diritto all’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in condizioni di parità con i cittadini. Diversamente, la disposizione censurata prescrive per i soggiornanti di lungo periodo nella Regione Liguria un ben più esteso requisito temporale (dieci anni) ai fini dell’accesso all’edilizia residenziale pubblica. Ciò comporta un contrasto con le disposizioni della direttiva 2003/109/CE, come recepita dal d.lgs. n. 3 del 2007, e, per relationem, con l’art. 117, primo comma, Cost.

Sebbene l’art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998 contenga una riserva di “diversamente disporre” in tema di accesso dei soggiornanti di lungo periodo alla procedura di ottenimento di alloggi di ERP e richieda, a tal fine, che “sia dimostrata l’effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale” e sebbene la Corte costituzionale, in altre occasioni, abbia affermato che le politiche sociali delle Regioni possono richiedere un radicamento territoriale continuativo e ulteriore rispetto alla sola residenza, tale più incisivo radicamento territoriale – secondo la Corte - deve essere contenuto entro limiti non arbitrari e irragionevoli (sentenza n. 222 del 2013). Ciò non avviene nel caso della disposizione in esame che, ai fini del diritto sociale all’abitazione, che è diritto attinente alla dignità e alla vita di ogni persona e quindi anche dello straniero presente in Italia, richiede per gli stranieri un periodo di residenza più elevato.

(Corte costituzionale, sentenza n. 106 del 24 maggio 2018, pubblicata in G.U. n. 22 del 30/5/2018, I Serie speciale)

ITALIA

Festività ebraiche: fissato il calendario per il 2019

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 2018 un comunicato con cui il Ministero dell'Interno determina le festività ebraiche da osservare per l'anno 2019. Le date vengono fissate ogni anno in virtù delle disposizioni che regolano la fruizione delle festività per i lavoratori che appartengono ad altre religioni riconosciute.

In particolare, si prevede che siano considerati festivi:

- tutti i sabati (da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato);
- venerdì 19 aprile: vigilia di Pesach;

- sabato 20 e domenica 21 aprile: Pesach;
- venerdì 26 e 27 aprile: Pesach;
- domenica 9 e lunedì 10 giugno: Shavuoth;
- domenica 11 agosto: digiuno del 9 di Av;
- lunedì 30 settembre e martedì 1 ottobre: Rosh Hashanà;
- martedì 8 e mercoledì 9 ottobre: vigilia Kippur;
- lunedì 14 e martedì 15 ottobre: Sukkot (Festa delle Capanne);
- domenica 20 e lunedì 21 ottobre: Sukkot (Festa delle Capanne);
- martedì 22 ottobre: Simchat Torà (Festa della Legge).

GIURISPRUDENZA

ITALIA

Cassazione: un genitore non può imporre al figlio la propria religione se questa può turbare la crescita emotiva del minore

Con sentenza n. 12954/2018 la Cassazione ha dichiarato che un padre non può imporre alla figlia di abbracciare una nuova confessione religiosa a cui ha aderito dopo la fine della relazione more uxorio. Il giudice può, dunque, impedire al padre di condurre la figlia alle manifestazioni se la minore ha manifestato un disagio nel

parteciparvi che può turbare la sua crescita emotiva.

Nella fattispecie la Corte di cassazione, prima sezione civile, ha respinto il ricorso di un padre che aveva reclamato il provvedimento emesso dal Tribunale in sede di determinazione delle condizioni di affido condiviso della figlia minore. In particolare, il giudice gli aveva inibito di condurre con sé la bambina, nata da

una relazione more uxorio, agli **incontri e alle manifestazioni dei Testimoni di Geova**, fede religiosa da lui abbracciata e praticata dopo la fine della convivenza.

La bambina, ascoltata dal giudice, aveva manifestato il proprio disagio a partecipare a tali incontri e anche l'espletata CTU psicologica aveva ritenuto pregiudicata l'equilibrata crescita emotiva della minore a causa delle modalità con cui il padre intendeva portarla a conoscenza del proprio credo e a sollecitarla a seguirlo, impedendole di partecipare alle manifestazioni della religione cattolica nella quale la bambina era stata educata e che condivideva con le sue amiche.

Proprio partendo da tale assunto, la Cassazione ritiene legittimo il divieto imposto al genitore di portare la minore alle manifestazioni della sua confessione religiosa poiché è stato appurato che tale circostanza potesse pregiudicare l'equilibrata crescita emotiva della bambina.

Il Collegio ribadisce che il criterio fondamentale cui il giudice deve attenersi nel fissare le modalità dell'affidamento dei figli minori in

caso di conflitto genitoriale è proprio quello del **superiore interesse della prole**, stante il preminente diritto del minore ad una crescita sana ed equilibrata.

Il perseguimento di tale obiettivo può perciò comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti di libertà individuali dei genitori, ove la loro esteriorizzazione determini conseguenze pregiudizievoli per il figlio che vi presenzi, compromettendone la salute psico-fisica e lo sviluppo.

Pertanto, aderendo a tali principi, la Corte ritiene che "il decreto impugnato dal genitore sia immune da censure in quanto adottato nel preminente interesse della bambina, posto che il forzato coinvolgimento nella pratica della religione paterna era risultato agli occhi del CTU pregiudizievole per la minore e la sua crescita emotiva".

(Corte di cassazione, I sez. Civile, sentenza n. 12954/2018)

Cassazione: ai dipendenti che si rifiutano di lavorare durante le festività va comunque riconosciuta la retribuzione

Le festività infrasettimanali civili o religiose possono essere "lavorate" solo previo accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore ovvero tramite accordo sindacale stipulato da una organizzazione sindacale a cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato. E' quanto stabilito dalla Corte di cassazione (sentenza n. 27948/17) che ribadisce un consolidato orientamento dei giudici di legittimità (cfr. Cass. n. 22482/16, Cass. n. 16634/05).

Il caso riguarda il ricorso in primo grado di alcuni lavoratori dipendenti di un'impresa che, in applicazione degli artt. 2 e 5 della legge n. 260/49, artt. 2-3 della legge n. 90/54, artt. 1362, 1363, 1368, 1371 c.c., con riferimento al CCNL Metalmeccanica Industria 7 maggio 2003, chiedevano il pagamento della retribuzione giornaliera per le festività dell'8 dicembre e/o del 6 gennaio, non lavorate per il rifiuto dei medesimi di prestare, come loro richiesto, attività lavorativa in dette giornate.

Il Supremo collegio, aderendo ai pronunciamenti dei primi due gradi di giudizio che avevano condannato l'impresa al pagamento dei predetti emolumenti, ritorna su un argomento già inquadrato da precedenti sentenze: il **diritto soggettivo di ogni singolo lavoratore di astenersi dal lavoro in occasione delle festività infrasettimanali celebrative delle ricorrenze civili o religiose**.

Nello specifico la Corte ha affermato che tale diritto costituisce la "regola" e che qualora la contrattazione collettiva intenda stabilire come "eccezione" che l'attività possa essere svolta anche nei giorni festivi può farlo, ma deve tener conto (almeno) di due circostanze:

1) la fruizione delle festività non può essere subordinata alle esigenze aziendali di modo che per il datore di lavoro sia sufficiente invocare la sussistenza del presupposto di fatto per

l'applicazione della norma contrattuale in regime di "eccezione";

2) deve comunque essere tutelato il diritto del lavoratore di esercitare il suo rifiuto di lavorare, non può dunque essere stabilito nessun obbligo in proposito.

Né deve ritenersi legittimo - aggiunge la Corte - il provvedimento con cui il datore di lavoro impone al dipendente di prestare l'attività lavorativa nelle festività infrasettimanali poiché

costituisce una violazione della legge n. 260/49. Pertanto, la sola modalità per derogare alla suddetta "regola" è l'accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore ovvero l'accordo sindacale stipulato da un sindacato a cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato.

(Corte di cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 27948 del 23/11/17)

UNIONI
OMOSESSUALI

GIURISPRUDENZA

ITALIA

Il matrimonio contratto all'estero fra un cittadino italiano e un cittadino straniero non è trascrivibile in Italia: Cass. n. 11696/2018

La Corte di Cassazione, sez. I Civile, con sentenza del 14 maggio 2018, n. 11696 ha respinto il ricorso proposto da una coppia omosessuale formata da un cittadino italiano e uno straniero, volto a far dichiarare l'illegittimità del rifiuto di trascrizione del loro matrimonio celebrato all'estero. In particolare, i ricorrenti chiedevano il riconoscimento della loro unione coniugale come matrimonio e non come unione civile, non ritenendo legittima l'applicazione del cd. "downgrading" ovvero la conversione della loro unione matrimoniale in unione civile.

Secondo la Corte, la norma fondamentale per stabilire entro quali limiti può essere riconosciuto nel nostro ordinamento l'atto di matrimonio è l'art. 32 bis della l. n. 218 del 1995.

La norma dispone che "Il matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana."

La formulazione vigente è frutto di una modifica del testo iniziale, dovuta all'intervento correttivo sollecitato dalle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia sul testo precedente che non prevedeva la limitazione della conversione in unione civile ai matrimoni contratti da "cittadini italiani" all'estero ma si riferiva genericamente ai matrimoni contratti all'estero, comprendendovi anche i cittadini stranieri. Tale estensione è stata ritenuta ingiustificata. In particolare, si è ritenuto che quando il matrimonio è stato contratto all'estero da cittadini stranieri non può ravvisarsi in esso alcun intento di aggiramento della L. n. 76 del 2016 e del modello di unione civile vigente nel nostro ordinamento, pertanto si deve escludere la necessità di derogare alle regole generalmente applicabili di diritto internazionale privato.

L'art. 32 bis, quindi, trova applicazione diretta nell'ipotesi in cui venga richiesto il riconoscimento di un'unione coniugale

contratta all'estero da due cittadini italiani ma non di quella contratta all'estero da due cittadini stranieri.

In questa ipotesi il matrimonio dovrebbe essere trascritto come tale, senza alcuna conversione, anche se l'art. 63 del r.d. n. 1238 del 1939, così come modificato dal d.lgs n. 5 del 2017, non preveda un registro dei matrimoni contratti da cittadini stranieri dello stesso sesso all'estero ma stabilisca che anche tali atti vadano trascritti nel registro delle unioni civili.

Il testo dell'art. 32 bis lascia tuttavia irrisolta la questione, che forma oggetto del giudizio, relativa alla trascrizione in Italia del matrimonio, contratto all'estero tra persone dello stesso sesso, di cui una sia cittadino italiano e l'altro cittadino straniero.

L'art. 32 quinquies contiene una clausola di salvaguardia secondo la quale le unioni civili o altri istituti analoghi producono gli stessi effetti delle unioni civili regolate dalla legge italiana. La norma stabilisce "la prevalenza della legge italiana rispetto a leggi straniere che non tutelino in maniera equivalente tali unioni e costituisce uno degli indicatori della centralità e l'esclusività della scelta adottata dal legislatore italiano in ordine al riconoscimento delle unioni omoaffettive."

Con la legge n. 76 del 2016 il legislatore ha colmato il vuoto di tutela che caratterizzava l'ordinamento interno, così come richiesto dalla Corte Cost. con la sentenza n. 170 del 2014 e dalla Corte Europea dei diritti umani nella sentenza Oliari contro Italia (sentenza del 21 luglio 2015 ricorsi n.18766 e 36030 del 2011), operando una scelta diversa da quella di molti altri Stati, fondata, invece, sull'adozione del modello matrimoniale. Tale scelta è stata il frutto dell'esercizio di una discrezionalità legislativa del tutto rientrante nel "potere di apprezzamento degli Stati" indicato dalla giurisprudenza della Corte Edu proprio con riferimento all'interpretazione dell'art. 12 (Sentenza Schalk e Kopf del 3 giugno 2010, ricorso n. 30141 del 2004) e della precisa indicazione proveniente dalla citata sentenza n. 170 del 2014.

Per le unioni omoaffettive è stato scelto un modello di riconoscimento giuridico peculiare, anche se in larga parte conformato, per quanto riguarda i diritti ed i doveri dei componenti dell'unione, al rapporto matrimoniale. Alla diversità della "forma" dell'unione civile rispetto al matrimonio corrisponde un'ampia

equiparazione degli strumenti di regolazione, realizzata attraverso la tecnica del rinvio alla disciplina codicistica del rapporto matrimoniale. Per quanto riguarda la questione se nel caso di specie l'atto di matrimonio celebrato all'estero da un cittadino italiano con un cittadino straniero possa essere trascritto come unione matrimoniale e non come unione civile, la Corte ha sottolineato come, sul piano strettamente testuale, si possa cogliere una differenza rilevante tra la formulazione dell'art. 32 bis e quella dell'art. 32 quinquies. Nella prima norma l'ambito soggettivo di applicazione del nuovo regime riguarda in generale "il matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani", mentre l'art. 32 quinquies, che estende il sistema di tutele previsto dalla l. n. 76 del 2016 anche ad istituti analoghi, si riferisce ad unioni costituite all'estero "tra cittadini italiani", abitualmente residenti in Italia. La differenza testuale ha – secondo la Corte – un significato logico-giuridico chiaro. L'art. 32 bis esprime la nettezza della scelta legislativa verso il modello dell'unione civile, limitando gli effetti della circolazione di atti matrimoniali relativi ad unioni omoaffettive a quelle costituite da cittadini entrambi stranieri, come rileva l'indicatore costituito dall'uso del "da", rispetto alla diversa opzione adottata dall'art. 32 quinquies che ha una ratio estensiva del regime giuridico di riconoscimento e tutela contenuto nella L. n. 76 del 2016 a tutti i cittadini italiani, ancorché abbiano dato vita all'estero ad un vincolo munito di un grado inferiore di diritti. Inoltre, ha precisato la Corte, se l'art. 32 bis si applicasse anche ai cd. matrimoni "misti", ovvero contratti da un cittadino italiano e da un cittadino straniero, si determinerebbe una discriminazione cd. "a rovescio" tra i cittadini italiani che hanno contratto matrimonio all'estero e possono "trasportare" forma ed effetti del vincolo nel nostro ordinamento e quelli che hanno contratto un'unione civile in adesione al modello legislativo applicabile nel nostro ordinamento.

Pertanto la Corte ha concluso che **il matrimonio omosessuale contratto all'estero fra un cittadino italiano e un cittadino straniero non è trascrivibile in Italia. Ciò "non costituisce il frutto di un quadro discriminatorio per ragioni di orientamento sessuale o un'interpretazione convenzionalmente e costituzionalmente incompatibile con il**

limite antidiscriminatorio, dal momento che la scelta del modello di unione riconosciuta tra persone dello stesso sesso negli ordinamenti

facenti parte del Consiglio d'Europa è rimessa al libero apprezzamento degli Stati membri”

(Corte di Cassazione, sez. I civ., sentenza n. 11696 del 14 maggio 2018)

La convivenza come coniugi, protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio, è ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico: Cass. n. 11808/2018

La Corte di Cassazione, con ordinanza del 15 maggio 2018, ha confermato che la **convivenza come coniugi, protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, “integra una situazione giuridica di «ordine pubblico italiano», la cui inderogabile tutela trova fondamento nei principi supremi di sovranità e di laicità dello Stato, preclusiva alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico”**.

Nel caso di specie la convivenza dei coniugi si era protratta per quattordici anni, i primi sei o sette dei quali si erano «estrinsecati in una condotta oggettiva coerente con la unione coniugale», tanto che la coppia aveva, di comune accordo, deciso di avere una figlia. Solo dopo la nascita di quest'ultima era emersa

la «disinclinazione eterosessuale del marito». La Corte di cassazione non ha esaminato il motivo – “incentrato sulla non considerata rilevanza, da parte della Corte d'Appello, del dato fattuale della omosessualità del controricorrente nella formazione ed estrinsecazione di quella convivenza effettiva, stabile e continua nel tempo”, perché ciò avrebbe comportato una richiesta di differente valutazione del materiale probatorio, e un accertamento di fatto non consentito in sede di legittimità.

Pertanto, ha dichiarato inammissibile il ricorso volto ad ottenere la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio.

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 11808 del 15 maggio 2018)

Contributi diretti all'editoria, il Dipartimento aggiorna le FAQ

Il 24 maggio scorso sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria sono state pubblicate le FAQ aggiornate sui contributi alle imprese editrici di quotidiani e periodici per l'annualità 2018, relative al decreto legislativo n. 70/17 (in attuazione dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge n. 198/16), che trova applicazione a partire dai contributi per l'annualità 2018.

Di seguito è riportato il testo di alcuni dei principali quesiti con le relative risposte.

1. SOGGETTI BENEFICIARI

1.1 Enti senza fine di lucro

QUESITO: *All'articolo 2, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 sono indicati tra i soggetti beneficiari del contributo gli enti senza fini di lucro. Quali soggetti rientrano in tale categoria?*

RISPOSTA: In termini generali, per enti senza fini di lucro si intendono gruppi di soggetti privati (persone giuridiche private) che operano secondo criteri e principi non riconducibili ad una logica di profitto, utilizzando tutte le risorse per la realizzazione del proprio scopo per il perseguimento di finalità socialmente rilevanti. Tali enti possono assumere forme giuridiche diverse; a titolo esemplificativo appartengono a questa categoria le associazioni (riconosciute e non riconosciute), le fondazioni, l'organizzazione di volontariato o non governativa, la cooperativa sociale, il comitato, etc.. Tuttavia, ai fini dell'applicazione della disciplina sui contributi contenuta nel decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, l'ente senza fine di lucro deve soddisfare la condizione di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 70, e cioè svolgere unicamente attività informativa autonoma ed indipendente di carattere generale.

1.2 Fondazioni

QUESITO: *Tra gli enti senza scopo di lucro particolare disciplina ricoprono le fondazioni, per le quali è richiesto un soggetto fondatore e l'iscrizione ad un registro per il riconoscimento della personalità giuridica. Si chiede di sapere se per accedere ai contributi o per consentire l'accesso ad una società controllata da una fondazione, la costituzione o il riconoscimento della personalità giuridica siano da considerarsi requisito imprescindibile ovvero se, atteso il regime delle fondazioni e la riconducibilità delle stesse alla volontà del soggetto che ha destinato il patrimonio alle finalità sociali, sia sufficiente il principio di separazione del patrimonio e di autonomia della fondazione.*

RISPOSTA: L'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 individua, tra i soggetti che possono beneficiare dei contributi anche le fondazioni, da intendersi come categoria giuridica assoggettata ad un determinato regime giuridico. Per poter rientrare tra i soggetti beneficiari dei contributi è necessario che la fondazione sia costituita secondo le formalità di legge, vale a dire per atto pubblico ai sensi dell'art. 14 c.c., e che la stessa abbia acquistato la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1, del D.P.R. 10

febbraio 2000, n. 360. Non risulta, quindi, sufficiente, a tali fini, la mera titolarità in capo all'ente di un patrimonio distinto e autonomo.

....

1.4 Trasformazioni e adeguamenti degli assetti societari

QUESITO: *Una cooperativa proprietaria di una testata periodica, con maggioranza delle quote intestata ad un ente morale e le restanti quote intestate a persone fisiche, che percepisce i contributi ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 250 del 7 agosto 1990, può continuare a beneficiare dei contributi previsti dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70?*

RISPOSTA: Sì, purché soddisfi le condizioni previste dall'art. 2, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, e limitatamente ad un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 26 dicembre 2016, n. 198.

QUESITO: *Una cooperativa, proprietaria di una testata periodica, che ha percepito i contributi ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 250 del 7 agosto 1990 avendo la maggioranza del capitale intestata ad un ente morale e le restanti quote a persone fisiche, può accedere ai contributi previsti dall'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, modificando il proprio assetto societario mediante la cessione ad uno o più enti morali delle quote intestate ai soci persone fisiche?*

RISPOSTA: Sì, fermo restando il possesso degli altri requisiti, potrà beneficiare dei contributi previsti dall'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 70, posto che a seguito di tale modifica il capitale sociale sarà interamente detenuto da enti senza fini di lucro.

QUESITO: *Una cooperativa che ha percepito i contributi ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 250 del 7 agosto 1990, si è costituita come cooperativa giornalistica in data 31 gennaio 2017 modificando il proprio statuto. La stessa può continuare a chiedere i contributi a far data dall'entrata in vigore del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, avvalendosi della disposizione contenuta nell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70?*

RISPOSTA: Sì. L'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 prevede espressamente che il requisito dei due anni di anzianità di costituzione dell'impresa (e di edizione della testata) non si applica alle imprese, associazioni ed enti che adeguino l'assetto societario alle prescrizioni del decreto; ciò proprio al fine di non penalizzare le imprese già beneficiarie dei contributi nel periodo di adeguamento dell'assetto societario alle nuove prescrizioni normative. In ogni caso e fatto salvo l'accertamento dei restanti requisiti richiesti dalla legge, per l'applicazione della norma è necessario che le imprese abbiano percepito il contributo per l'annualità precedente a quella in cui esse provvedono all'adeguamento (in questo caso la cooperativa deve aver percepito il contributo per l'anno 2016).

...

QUESITO: *Un giornale che riceve da tempo i contributi all'editoria ed è edito da un ente morale senza scopo di lucro che non svolge unicamente attività informativa autonoma ma anche altre attività di tipo culturale, assistenziale, etc., deve adeguare il proprio assetto/scopo societario al fine di continuare a percepire i contributi ai sensi del decreto legislativo n. 70? Tale adeguamento potrebbe consistere nel costituire una nuova impresa/società editrice con capitale detenuto interamente da ente o enti senza fine di lucro, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70? In tal caso, si applica la deroga di cui all'art 5, comma 3, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70?*

RISPOSTA: L'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 stabilisce che le imprese editrici richiedenti i contributi devono svolgere "unicamente attività informativa autonoma.....di carattere generale". In virtù di tale previsione, gli enti che non soddisfano tale condizione in quanto svolgono anche attività non aventi natura informativa, al fine di adeguarsi alla disposizione normativa e accedere al contributo, possono procedere alla creazione di un nuovo soggetto di diritto che abbia come oggetto sociale esclusivo l'edizione della testata; in tal caso, agli enti che hanno beneficiato del contributo per l'annualità precedente all'adeguamento, si applica la disposizione contenuta nell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 70.

QUESITO: *Una cooperativa che riceve regolarmente i contributi e che nei primi mesi dell'anno 2017 ha adeguato il proprio assetto societario trasformandosi in una cooperativa giornalistica, rientra nella deroga prevista dall'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n.*

70?

RISPOSTA: Sì, purché abbia percepito il contributo per l'annualità 2016.

QUESITO: *Le imprese, fondazioni e enti morali in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 comma 3, L. 250/90 per presentare domanda e percepire i contributi relativi all'annualità 2017, possono procedere all'adeguamento nell'anno 2018 usufruendo così della deroga al requisito dei due anni di anzianità di costituzione dell'impresa e di edizione della testata, prevista dal comma 3 dell'articolo 5?*

RISPOSTA: Sì, ove l'adeguamento dell'assetto societario si renda necessario al fine di conformarsi alle nuove prescrizioni contenute nel decreto e a condizione che l'impresa abbia percepito il contributo per l'annualità precedente a quella in cui si provvede all'adeguamento (in questo caso per l'annualità 2017).

...

QUESITO: *La lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, prevede come requisito per accedere ai contributi l'anzianità biennale di costituzione dell'impresa e di edizione della testata per la quale si chiede il contributo; il comma 3 del medesimo articolo prevede l'esenzione di detto requisito per le imprese, le associazioni e gli enti che provvedono ad adeguare l'assetto societario alle prescrizioni del decreto e che hanno percepito il contributo per l'annualità precedente. Nell'ipotesi di una società di capitali (costituita da oltre due anni e che edita lo stesso giornale per il quale è intenzionata a chiedere il contributo), le cui quote siano interamente cedute ad un ente no profit, il requisito dell'anzianità decorre dal possesso del nuovo assetto partecipativo richiesto dalla norma o la società può avere immediato accesso ai benefici previsti dalla legge, usufruendo della deroga?*

RISPOSTA: Nell'ipotesi prospettata il requisito di anzianità decorre dal possesso dell'assetto partecipativo richiesto dalla norma e non può soccorrere la deroga prevista dal decreto legislativo all'articolo 5, comma 3, che si applica alle imprese che hanno percepito il contributo per l'annualità precedente a quella in cui provvedono all'adeguamento.

...

1.5 Ambito commerciale

QUESITO: *L'art. 5, comma 1 del decreto legislativo n. 70 prevede che i contributi diretti siano concessi alle imprese editrici di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) che, in ambito commerciale esercitano unicamente un'attività informativa autonoma di carattere generale e siano in possesso di una serie di requisiti. Al riguardo si chiede se, ai fini dell'ammissione ai contributi pubblici per l'editoria, soddisfi tale condizione un ente senza fine di lucro (eventualmente anche un ente ecclesiastico) proprietario di una testata periodica che, nell'ambito della propria attività istituzionale, conceda in locazione immobili di cui è esso stesso proprietario, con l'unico obiettivo di percepire i canoni e senza svolgere un'attività commerciale con i caratteri della professionalità, organizzazione e sistematicità.*

RISPOSTA: Deve ritenersi che non vi sia incompatibilità tra l'esercizio, in ambito commerciale, di un'attività informativa autonoma di carattere generale da parte dell'ente ecclesiastico e l'eventuale concessione in locazione di beni immobili di cui l'ente è proprietario allorché essa si configuri come mero sfruttamento economico da parte dell'ente di tali beni e non come esercizio di attività commerciale con i caratteri della professionalità, organizzazione, sistematicità e abitudine, idonea a far assumere all'ente la soggettività passiva ai fini IVA. Ove infatti il regime fiscale applicato sia quello dell'IRES, e quindi l'imposta sul reddito delle persone giuridiche introdotta dal decreto legislativo n. 344/2003, deve ritenersi che l'attività non dia luogo a sistematica conduzione di operazioni economiche con terzi e quindi non ricorra il carattere dell'imprenditorialità in capo all'ente locatore, confliggente ai fini dell'applicazione del decreto legislativo n. 70 per l'ammissione ai contributi.

...

1.6 Attività informativa autonoma indipendente di carattere generale

...

2. REQUISITI DI ACCESSO

...

QUESITO: L'art. 5, comma 1, lett. d), del decreto legislativo n. 70 prevede, tra i requisiti per l'accesso ai contributi diretti, l'impiego nell'intero anno di riferimento del contributo di almeno cinque dipendenti con prevalenza di giornalisti regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le imprese editrici di quotidiani, e di almeno tre dipendenti, con prevalenza di giornalisti regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le imprese editrici di periodici.

Al riguardo si chiede:

se sia applicabile qualsivoglia contratto di lavoro a tempo indeterminato che riguarda il lavoro in imprese editrici di quotidiani e/o periodici;

nel caso in cui l'impresa richiedente i contributi abbia un numero di dipendenti corrispondente al numero minimo previsto dalla norma, ma nel corso dell'anno di riferimento del contributo uno o più di essi cessino dal rapporto di lavoro per cause diverse (ad es. morte, licenziamento, pensionamento), se tale requisito può ritenersi soddisfatto quando gli stessi vengano sostituiti in un ragionevole lasso di tempo che tenga conto della necessaria attività di ricerca e selezione del personale.

RISPOSTA: Ai fini del possesso del requisito previsto dall'art. 5, comma 1, lett. d), i giornalisti devono essere assunti con un contratto avente durata indeterminata, a tempo pieno o parziale, nel numero minimo richiesto dalla medesima norma. Ove nel corso dell'anno di riferimento del contributo uno o più di essi cessino dal rapporto di lavoro, ai fini del requisito non vi deve essere soluzione di continuità nella sostituzione con i nuovi assunti, fatti salvi i casi in cui la cessazione del rapporto derivi da cause impreviste (per morte o licenziamento senza preavviso), per i quali è consentito il venir meno del requisito minimo per un tempo ragionevolmente necessario a reperire la nuova risorsa.

QUESITO: E' corretto ritenere, come si evince dalla declaratoria della legge, che i dipendenti debbano essere assunti a tempo indeterminato ma che gli stessi possano essere assunti a tempo parziale?

RISPOSTA: Sì, tale disposizione, peraltro, era già prevista dal decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 e su questo aspetto non è stata introdotta alcuna modifica dal decreto legislativo di riforma dei contributi.

QUESITO: Ai fini del requisito di accesso al contributo, i giornalisti devono essere assunti da due anni o devono risultare assunti nel periodo di maturazione previsto dall'art. 5 comma 1, lett. d), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70?

RISPOSTA: L'art. 5, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 richiede un numero minimo di dipendenti, con prevalenza di giornalisti, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, solo per l'anno di riferimento del contributo.

...

2.4 Distribuzione degli utili

...

QUESITO: Anche gli enti ecclesiastici proprietari di una testata periodica sono tenuti a rispettare, ai fini dell'accesso ai contributi diretti di cui al decreto legislativo n. 70 del 2017, il divieto di distribuzione di utili adottato con norma statutaria, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lett. e), del decreto legislativo n. 70? Nel caso di risposta affermativa, ove tali enti non abbiano l'obbligo di avere uno statuto, può tale requisito ritenersi conseguito allorché l'autorità ecclesiastica competente disponga, con proprio decreto, il suddetto divieto di distribuzione degli utili?

RISPOSTA: Il divieto di distribuzione degli utili, richiamato dall'art. 5, comma 2, lett. e) del decreto legislativo n. 70 ma già previsto dall'originaria normativa sui contributi diretti all'editoria, ha la finalità di evitare che le risorse statali, espressamente destinate al settore dell'editoria, possano essere utilizzate per scopi diversi da quello primario del sostegno all'attività editoriale. Trattandosi, quindi, di un requisito generale richiesto dalla normativa di settore, esso **si applica anche agli enti ecclesiastici, considerata anche la loro natura di enti che non perseguono un fine lucrativo. Ciò, peraltro, appare in linea con quanto disposto dall'art. 7, comma 3, della legge n. 121 del 1985** (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a

Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), **secondo cui “le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime”**. Alla luce della medesima disposizione, nel caso in cui l'ente fosse sprovvisto di statuto l'osservanza del divieto di distribuire utili, nei termini previsti dalla legge, potrà essere attestata con l'allegazione del provvedimento dell'Autorità ecclesiastica.

...

2.5 Evidenza dei finanziamenti pubblici nell'edizione della testata

QUESITO: L'art. 5 comma 2, lett. f), dispone l'obbligo per l'impresa di dare evidenza nell'edizione della testata del contributo ottenuto nonché di tutti gli ulteriori finanziamenti a qualunque titolo ricevuti.

Al riguardo si chiede: a) se debba essere indicato anche l'importo ricevuto nell'anno solare o se sia sufficiente indicare che la testata riceve contributi diretti; b) se con il termine “...tutti gli ulteriori finanziamenti...” si intendano soltanto i finanziamenti “pubblici” o eventuali finanziamenti da parte di soggetti privati e/o soci; c) se tali informazioni vadano riportate su tutte le uscite oppure solo in occasione della pubblicazione del bilancio nel mese di agosto di ogni anno; d) se tali informazioni vadano indicate dall'anno 2018, con riferimento ai contributi ricevuti fino al 2017 oppure dall'anno 2019 con riferimento ai contributi fino al 2018.

RISPOSTA: Ai fini del possesso di tale requisito è sufficiente indicare, nella gerenza o in altra parte di ogni singola uscita della testata, sia nell'edizione digitale che in quella cartacea, che la testata percepisce i contributi pubblici all'editoria nonché eventuali altri finanziamenti pubblici a qualunque titolo ricevuti, senza necessità di indicare i relativi importi. L'evidenza deve far riferimento ai contributi percepiti in annualità precedenti a quella per la quale si richiede il contributo.

QUESITO: La lettera f), del comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 maggio 2017, 70, prevede per l'impresa l'obbligo di dare evidenza nell'edizione della testata del contributo percepito nonché di tutti gli ulteriori finanziamenti a qualunque titolo ricevuti: il termine generico di “finanziamento” deve intendersi riferito anche ai finanziamenti privati o concessi da Istituti di credito? Con quali modalità è necessario dare evidenza dei finanziamenti ricevuti? E' sufficiente indicare nell'edizione cartacea che la testata è beneficiaria di contributi pubblici e rimandare per il dettaglio a una sezione del sito richiamata in testata? La pubblicità del contributo va data sulla base dell'ultimo contributo incassato, pubblicato sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria?

RISPOSTA: Come già indicato nella FAQ precedente, ai fini del possesso del requisito previsto dalla legge è sufficiente indicare nella gerenza o in altra parte di ogni uscita della testata, sia dell'edizione digitale che su carta, che la testata percepisce i contributi pubblici all'editoria nonché eventuali altri finanziamenti pubblici a qualunque titolo ricevuti, senza necessità di indicare i relativi importi. L'evidenza deve far riferimento ai contributi percepiti in annualità precedenti a quella per la quale si richiede il contributo.

2.6 Misure idonee a contrastare forme di pubblicità lesiva dell'immagine e del corpo della donna

QUESITO: L'art. 5, comma 2, lett. g), del decreto legislativo n. 70 prevede, tra i requisiti di accesso ai contributi, l'impegno ad adottare misure idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicità lesiva dell'immagine e del corpo della donna, assunto anche mediante l'adesione al Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale. Al riguardo con quale modalità deve essere attestato tale adempimento?

RISPOSTA: Ai fini del possesso del requisito di cui all'art. 5, comma 2, lett. g), del decreto legislativo n. 70, l'impresa editrice deve attestare nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall'art. 2, comma 2, lett. d), punto 12, del D.P.C.M. 28 luglio 2017: a) di aver adottato nell'ambito dell'attività informativa misure idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicità lesiva dell'immagine e del corpo della donna; b) ove abbia aderito, eventualmente tramite la propria

associazione rappresentativa, al Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale, di essersi adeguata alle prescrizioni in esso contenute.

...

3. CALCOLO DEL CONTRIBUTO

3.1 Rimborso dei costi

...

QUESITO: *L'adeguamento alle nuove norme in materia di edizioni digitali richiede spesso l'ammmodernamento dell'hardware e del software; chiaramente il sistema editoriale è strumentale sia all'edizione cartacea sia a quella digitale. Si chiede, quindi, se le quote di ammortamento per l'acquisto dei computer, dei server e dei relativi software possono essere indicati in relazione all'edizione digitale, ma comunque in grado di supportare anche le attività relative all'edizione cartacea.*

RISPOSTA: Sì, per le motivazioni indicate nella FAQ precedente.

3.2 Criteri premiali

QUESITO: *Ai sensi dell'art. 8, comma 14, lett. b), del decreto legislativo n. 70, all'impresa che attua percorsi di alternanza scuola-lavoro si applica una quota aggiuntiva di contributo, fino ad un massimo del 3 per cento del contributo erogato. Detta percentuale si intende riferita a ciascuna scuola superiore che abbia stipulato convenzioni con l'impresa editoriale per l'attivazione dei suddetti percorsi?*

L'attivazione di percorsi con ciascuna scuola deve prevedere un numero minimo di ragazzi oppure possono essere percorsi e progetti "singoli"? Inoltre, percorsi di studenti che frequentano classi diverse, ma dello stesso Istituto scolastico sono considerati progetti autonomi o trattandosi del medesimo Istituto scolastico sono da considerare un progetto unico?

RISPOSTA: La quota aggiuntiva di contributo prevista dall'art. 8, comma 14, lett. b), del decreto legislativo n. 70 è calcolata in relazione alle convenzioni per l'attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro stipulate con ciascuna scuola. Percorsi cui partecipano studenti di classi diverse nell'ambito dello stesso Istituto scolastico che ha stipulato la convenzione sono considerati come un progetto unico.

4. EDIZIONE IN FORMATO DIGITALE

4.1 Materiale autoprodotta e aggiornamenti

QUESITO: *Si può definire autoprodotta il materiale già pubblicato sull'edizione cartacea? Può trattarsi di materiale proveniente da agenzie e/o uffici stampa, opportunamente lavorato dal punto di vista giornalistico?*

RISPOSTA: Per materiale autoprodotta si intende il risultato dell'attività editoriale svolta dalla struttura organizzativa interna all'impresa editrice, in termini di creazione, elaborazione critica, commento delle notizie dirette all'utente. Il materiale pubblicato nell'edizione cartacea e diffuso anche nell'edizione digitale, può considerarsi "autoprodotta" se rispondente a tali caratteristiche. La semplice aggregazione di notizie o la ripubblicazione, totale o prevalente, di contenuti prodotti al di fuori della propria organizzazione editoriale, non soddisfa il carattere di originalità dell'informazione richiesto dall'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

QUESITO: *Cosa si intende per "aggiornamento" degli articoli o contenuti multimediali originali. E' sufficiente la ripubblicazione?*

RISPOSTA: Per aggiornamento si intende la revisione, l'adeguamento, lo sviluppo e l'integrazione degli articoli o dei contenuti multimediali originali, generato sulla base di nuove conoscenze o di nuovi accadimenti riguardanti gli stessi o ad essi correlati. La mera ripubblicazione di un articolo non è sufficiente a soddisfare il requisito previsto all'art. 7, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

QUESITO: *Come deve essere intesa l'espressione "minimo giornaliero" contenuta nell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 70, riferita anche alle testate periodiche?*

RISPOSTA: Con riferimento alle testate periodiche, l'espressione "minimo giornaliero" non può che intendersi riferita alla singola uscita in ragione della periodicità della testata.

4.2 Contenuti a pagamento

...

4.3 Utenti unici finali

...

QUESITO: *Il numero 2 del comma 1, dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 prevede come requisito per accedere ai contributi per l'edizione esclusivamente in formato digitale almeno 40.000 utenti unici mensili. Si chiede di conoscere se questo vincolo vale anche per le imprese editrici che chiedono i contributi sia per l'edizione cartacea sia per quella digitale, in quanto l'articolo 7 del suddetto decreto legislativo non include tra i requisiti il parametro degli utenti unici.*

RISPOSTA: La disposizione contenuta nell'articolo 9 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, relativa al numero minimo di utenti unici mensili, si riferisce soltanto all'edizione in formato esclusivamente digitale.

...

4.4 Funzionalità per l'accessibilità ai contenuti informativi del sito

...

4.5 Registrazione al Tribunale

QUESITO: *La registrazione al Tribunale effettuata per la testata edita in formato cartaceo può considerarsi valida anche per l'edizione digitale della medesima testata?*

RISPOSTA: Il decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 non ha abrogato la disposizione contenuta nell'articolo 3, comma 2, del decreto – legge 18 maggio 2012, n. 63 ai sensi del quale “qualora la testata sia pubblicata sia in edizione cartacea sia in edizione digitale, con lo stesso marchio editoriale, l'impresa non è tenuta all'iscrizione di entrambe le testate ma solo a dare apposita comunicazione al Registro degli Operatori di Comunicazione”. Quindi se l'impresa editrice ha già registrato presso il Tribunale la testata in formato cartaceo, ove pubblici l'edizione digitale con lo stesso marchio editoriale, può limitarsi a dare comunicazione dell'edizione digitale al Registro degli operatori di comunicazione tenuto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.



ELENCO

ALLEGATO al n. **5/2018** del “Notiziario”

Questa sezione contiene due diversi tipi di notizie: 1) **annunci** di proposte di legge il cui testo non è stato ancora pubblicato dalla Camera o dal Senato, sulle quali si tornerà nel “Notiziario”, proponendone la sintesi; 2) un **elenco** di leggi e proposte di legge di cui è comunque utile avere notizia.

BIOETICA

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Disposizioni in materia di ricerca e di utilizzo di tessuti e di cellule staminali a fini terapeutici

(Senato della Repubblica, DDL n. 115 del 23/3/18, sen. De Poli, Forza Italia-Berlusconi Presidente)

Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione

(Senato della Repubblica, DDL n. 122 del 23/3/18, sen. De Poli, Forza Italia-Berlusconi Presidente)

Disposizioni per la realizzazione della rete di cure palliative

(Senato della Repubblica, DDL n. 130 del 23/3/18, sen. De Poli, Forza Italia-Berlusconi Presidente)

Disposizioni per rafforzare l'assistenza dei pazienti in stato vegetativo o di minima coscienza cronici

(Senato della Repubblica, DDL n. 131 del 23/3/18, sen. De Poli, Forza Italia-Berlusconi Presidente)

DIRITTI
FONDAMENTALI
DELLA PERSONA

LEGISLAZIONE

ITALIA

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente: «Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106

(Decreto legislativo n. 43 del 13/4/18, pubblicato in Gazz. Uff. n. 102 del 4/5/18, Serie generale)

ECONOMIA
E
FINANZA

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Norme per la destinazione di una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al sostegno di attività senza fini di lucro di carattere umanitario o di rilevanza culturale e sociale

(Senato della Repubblica, DDL n. 103 del 23/3/18, sen. De Poli, Forza Italia-Berlusconi Presidente)

LEGISLAZIONE

ITALIA

Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020

(Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto del 3/1/18, pubblicato in Gazz. Uff. n. 78 del 4/4/18, Serie generale)

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Modifica all'articolo 33 della Costituzione in materia di finanziamento della scuola non statale

(Camera dei deputati, PDL costituzionale n. 354 del 23/3/18, on. Comaroli, Lega-Salvini Premier)

Istituzione dei nuclei per la didattica avanzata e introduzione di progetti di scuola aperta e di scuola diffusa negli istituti scolastici di ogni ordine e grado

(Camera dei deputati, PDL n. 396 del 26/3/18, on. Gallo, M5S)

Disposizioni concernenti il finanziamento delle scuole private paritarie

(Camera dei deputati, PDL n. 397 del 26/3/18, on. Gallo, M5S)

Disposizioni concernenti l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché la riforma dello stato giuridico dei docenti

(Senato della Repubblica, DDL n. 155 del 23/3/18, sen. De Poli, Forza Italia-Berlusconi Presidente)

ASSEMBLEE REGIONALI

REGIONE LAZIO

Disposizioni per il riconoscimento, la promozione e il sostegno dei diritti allo studio e alla conoscenza nella regione

(Consiglio regionale, PDL n. 28 del 10/5/18, Giunta regionale)

LEGISLAZIONE

Costituzione dell'organismo nazionale di controllo di cui all'art. 64, commi 1 e 2 del Codice del terzo settore

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto del 19/5/18, pubblicato in Gazz. Uff. n. 104 del 7/5/18, Serie generale)

LEGISLAZIONE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Disposizioni per la ridefinizione, semplificazione e armonizzazione delle forme di partecipazione dei soggetti del terzo settore alla concertazione regionale e locale

(Legge n. 20 del 19/10/17, pubblicata in Gazz. Uff. n. 17 del 5/5/18, III Serie speciale)

LEGISLAZIONE

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Regolamento di esecuzione per il sostegno delle iniziative di auto-recupero cui all'articolo 24, di coabitare sociale di cui all'articolo 25 e delle forme innovative di cui all'articolo 26 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)

(Decreto del Presidente della Regione n. 0210/Pres. del 22/9/17, pubblicato in Gazz. Uff. n. 14 del 14/4/18, III Serie speciale)

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Legge quadro sulla famiglia e per la tutela della vita nascente

(Camera dei deputati, PDL n. 388 del 26/3/18, on. Saltamartini ed altri, Lega-Salvini Premier)

Istituzione dell'Autorità garante dei diritti della famiglia

(Senato della Repubblica, DDL n. 108 del 23/3/18, sen. De Poli, Forza Italia-Berlusconi Presidente)

Norme per la promozione del parto fisiologico e la salvaguardia della salute della partoriente e del neonato

(Senato della Repubblica, DDL n. 109 del 23/3/18, sen. De Poli, Forza Italia-Berlusconi Presidente)

Disposizioni per il riequilibrio del carico fiscale della famiglia e introduzione del contributo alla genitorialità

(Senato della Repubblica, DDL n. 109 del 23/3/18, sen. De Poli, Forza Italia-Berlusconi Presidente)

Norme in materia di mediazione familiare nonché modifica all'articolo 155-sexies del codice civile, concernente l'ascolto dei minori nei casi di separazione dei coniugi

(Senato della Repubblica, DDL n. 118 del 23/3/18, sen. De Poli, Forza Italia-Berlusconi Presidente)

Norme per il sostegno e l'incremento della natalità

(Senato della Repubblica, DDL n. 119 del 23/3/18, sen. De Poli, Forza Italia-Berlusconi Presidente)

Agevolazioni fiscali e altre norme a sostegno dell'accesso all'abitazione per le giovani famiglie

(Senato della Repubblica, DDL n. 127 del 23/3/18, sen. De Poli, Forza Italia-Berlusconi Presidente)

Istituzione della "Giornata nazionale della famiglia"

(Senato della Repubblica, DDL n. 132 del 23/3/18, sen. De Poli e Binetti, Forza Italia-Berlusconi Presidente)

Disciplina dei consultori familiari a tutela e sostegno della famiglia, della maternità, dell'infanzia e dei giovani in età evolutiva e istituzione dell'Autorità nazionale per le politiche familiari

(Senato della Repubblica, DDL n. 136 del 23/3/18, sen. De Poli e Binetti, Forza Italia-Berlusconi Presidente)

ASSEMBLEE REGIONALI

REGIONE LAZIO

Infermiere di famiglia

(Consiglio regionale, PDL n. 10 del 18/4/18, cons. Forte, PD)

REGIONE PUGLIA

Norme per la promozione del parto a domicilio e nelle case del parto

(Consiglio regionale, PDL n. 782 del 4/12/17, cons. Santorsola ed altri, Noi a Sinistra per la Puglia)

Promozione della cultura dell'abitare sociale

(Consiglio regionale, PDL n. 875 del 12/4/18, cons. Liviano D'Arcangelo, Misto; cons. Mennea, PD)

MIGRAZIONI

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Istituzione del registro nazionale degli stranieri richiedenti protezione internazionale. Modifica all'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e altre disposizioni in materia di rilascio della carta di identità e presentazione della domanda di protezione internazionale, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo

(Camera dei deputati, PDL n. 381 del 26/3/18, on. Fontana Gregorio, FI-Berlusconi Presidente)

Abrogazione di norme in materia di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari e delega al Governo per il conseguente riordino della disciplina della protezione internazionale

(Camera dei deputati, PDL n. 382 del 26/3/18, on. Fontana Gregorio, FI-Berlusconi Presidente)

Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, concernenti le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale

(Camera dei deputati, PDL n. 383 del 26/3/18, on. Fontana Gregorio, FI-Berlusconi Presidente)

LEGISLAZIONE

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Norme per la promozione del diritto al gioco e all'attività ludico-motoria-ricreativa

(Legge n. 33 del 6/10/17, pubblicata in Gazz. Uff. n. 17 del 5/5/18, III Serie speciale)

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Disposizioni in materia di attuazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi e degli asili nido

(Camera dei deputati, PDL n. 374 del 23/3/18, on. Comaroli, Lega-Salvini Premier)

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività di affidamento di minori a comunità e istituti

(Camera dei deputati, PDL n. 390 del 26/3/18, on. Mugnai, FI-Berlusconi Presidente)

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Legge quadro per la parità tra i sessi e contro le discriminazioni di genere

(Camera dei deputati, PDL n. 375 del 23/3/18, on. Incerti, PD)

ASSEMBLEE REGIONALI

REGIONE LAZIO

Norme contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere

(Consiglio regionale, PDL n. 15 del 18/4/18, Bonafoni ed altri, Lista Civica Zingaretti)

REGIONE PUGLIA

Norme contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dell'identità di genere

(Consiglio regionale, DDL n. 253 del 14/11/17, Giunta regionale)

POLITICA
SOCIALE

LEGISLAZIONE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Riduzione degli sprechi, recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici e modifiche di leggi provinciali connesse

(Legge provinciale n. 10 del 22/9/17, pubblicata in Gazz. Uff. n. 14 del 14/4/18, III Serie speciale)

REGIONE TOSCANA

Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità

(Legge n. 60 del 18/10/17, pubblicata in Gazz. Uff. n. 17 del 5/5/18, III Serie speciale)

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Disposizioni per l'attivazione di politiche in favore dei giovani

(Senato della Repubblica, DDL n. 125 del 23/3/18, sen. De Poli, Forza Italia-Berlusconi Presidente)

ASSEMBLEE REGIONALI

REGIONE LAZIO

Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministrazione di sostegno a tutela delle persone fragili

(Consiglio regionale, PDL n. 3 del 16/4/18, cons. Lena, PD)

Istituzione del lavoro minimo di cittadinanza e dei cantieri sociali per il bene comune

(Consiglio regionale, PDL n. 21 del 26/4/18, cons. Patanè, PD; cons. Bonafoni, Lista Civica Zingaretti)

PROSTITUZIONE

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Disposizioni in materia di disciplina dell'esercizio della prostituzione

(Camera dei deputati, PDL n. 359 del 23/3/18, on. Comaroli, Lega-Salvini Premier)

RELIGIONE E CULTO

LAVORI PARLAMENTARI

ITALIA

Disposizioni concernenti l'esposizione del Crocifisso nelle scuole e negli uffici delle pubbliche amministrazioni

(Camera dei deputati, PDL n. 387 del 26/3/18, on. Saltamartini ed altri, Lega-Salvini Premier)

LEGISLAZIONE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Ordinamento delle organizzazioni turistiche

(Legge provinciale n. 15 del 19/9/17, pubblicata in Gazz. Uff. n. 14 del 14/4/18, III Serie speciale)